

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2548

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANGIAPANE, BORGHINI, ALBORGHETTI, RIDI, ANGELINI
GIORDANO, BEVILACQUA, CANNELONGA, CHELLA, CIA-
FARDINI, CIOCCI LORENZO, FAGNI, FOLENA, MAMMONE,
MENZIETTI, NAPPI, ORLANDI, PETROCELLI, RONZANI**

Presentata il 6 aprile 1988

**Agevolazioni tariffarie per il trasporto sulle Ferrovie dello
Stato dei giovani che partecipano a pubblici concorsi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La disoccupazione giovanile ha assunto ormai una tale dimensione, soprattutto nel Mezzogiorno, da doversi considerare la prioritaria questione sociale del nostro paese. Non è certamente con questa proposta di legge che si pone rimedio alla disoccupazione giovanile per affrontare la quale altre importanti iniziative legislative sono all'ordine del giorno del Parlamento italiano. Questa proposta però tende a rendere meno onerosa la *via crucis* di tanti giovani che ogni anno partecipano a pubblici concorsi nella speranza di potere ottenere un posto di lavoro e che per recarsi nelle sedi di svolgimento delle

prove concorsuali utilizzano il trasporto ferroviario.

Lo Stato italiano pratica, per legislazione costante, una politica tariffaria del trasporto pubblico tendente ad assicurare a categorie di persone economicamente deboli la possibilità di circolare con particolari agevolazioni soprattutto per quanti sono obbligati a viaggiare per motivi di studio o di lavoro. Mi pare ovvio quindi che i giovani in cerca di un posto di lavoro debbano essere considerati tra queste categorie di persone. Ogni anno sono circa 500 mila ragazze e ragazzi che si recano in sedi lontane dalla propria residenza per partecipare allo svolgi-

mento delle prove concorsuali. Si ritiene inoltre che ciascun giovane partecipa in media a cinque concorsi all'anno con un carico di spese di viaggio non sempre sopportabile per il proprio nucleo familiare.

Sulla base di tali considerazioni abbiamo delineato la presente proposta di legge che si colloca nel solco storico degli interventi sociali dello Stato.

Con l'articolo 1 si autorizza l'ente Ferrovie dello Stato a praticare agevolazioni tariffarie, pari al 70 per cento del costo ordinario, a tutti i giovani compresi tra i

18 e i 35 anni d'età che utilizzano il trasporto ferroviario per partecipare a pubblici concorsi.

Con l'articolo 2 si pone a carico dello Stato la spesa necessaria che sarà rimborsata all'ente Ferrovie dello Stato annualmente in misura pari al mancato introito rispetto alla tariffa ordinaria.

Con l'articolo 3 si indicano le norme di attuazione che il Ministro dei trasporti e l'ente Ferrovie dello Stato dovranno produrre entro tempi prestabiliti.

Con l'articolo 4 si provvede alla copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'ente Ferrovie dello Stato è autorizzato a praticare agevolazioni tariffarie a beneficio di tutti i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni d'età che utilizzano il trasporto ferroviario per partecipare allo svolgimento di pubblici concorsi finalizzati al conseguimento di un posto di lavoro.

2. L'agevolazione è concessa per il viaggio di andata e ritorno dalla residenza o domicilio alla sede in cui si svolgono le prove concorsuali.

3. La misura dell'agevolazione è pari al 70 per cento del costo ordinario della tariffa prevista per il trasporto di una persona.

ART. 2.

1. La spesa necessaria per le agevolazioni di cui all'articolo 1 è posta a carico dello Stato.

2. Lo Stato procede al rimborso annuale all'ente Ferrovie dello Stato di una somma pari al mancato introito rispetto alla tariffa ordinaria, per i biglietti venduti a tariffa ridotta ai sensi della presente legge.

ART. 3.

1. Il Ministro dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto le modifiche al decreto ministeriale 28 febbraio 1986 e nei successivi 30 giorni definisce con l'ente Ferrovie dello Stato gli atti necessari per l'applicazione della stessa legge.

2. L'ente Ferrovie dello Stato entro 30 giorni dalla definizione degli atti di cui al comma 1, con provvedimento autonomo, regola le modalità di attuazione dandone adeguata pubblicità.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 80 miliardi in ragione annua, si fa fronte, per gli anni 1988-1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno ».